

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento unitario portante il n. **xxx/xxxx** PU, promosso da

**DEBITORE** per il tramite dell'OCC indicato in atti

Parte ricorrente

avente ad oggetto: *proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore*

in cui svolge la funzione di gestore della crisi l'Avv. omissis  
letto l'art. 70 C.C.I., ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 4/10/2023, **DEBITORE** ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità.

La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto in limine della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, ovvero, con la concessione del termine di giorni quindici, il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili.

È peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

Ed infatti la ricorrente risulta residente in Omissis, omissis 14, come da documentazione in atti.

L'istante ha provato la propria qualità soggettiva di "consumatore", ovvero "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali" (art. 2 co. 1 lett. e) C.C.I.).

Risulta infatti che la ricorrente è lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato ed ha maturato un'esposizione debitoria (debiti residui scaduti ed insoluti come da allegato elenco) per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali.

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il ricorrente:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Risulta esclusivamente il rigetto di una precedente domanda di ristrutturazione debiti del consumatore, rispetto alla quale il nuovo piano presentato presenta significativi elementi di novità.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Nel caso in esame la produzione in atti delle visure ipocatastali, dei registri mobiliari (PRA), nonché dei estratti conto relativi all'ultimo quinquennio non ha fatto emergere evidenza di alcuna condotta dismissiva pregiudizievole per il ceto creditorio.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore.

La domanda proposta fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente.

Emerge poi dagli atti il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore", vale a dire, rispettivamente, l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria.

Emerge inoltre la già intervenuta decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo ipotecario che interessa la casa familiare intestata alla ricorrente, essendo in corso una procedura esecutiva immobiliare (la n. omissis I RGEI del Tribunale di Avellino).

Occorre dunque procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento

almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione “dei tempi e delle modalità” della ristrutturazione.

Nel caso di specie è allegato alla domanda un piano articolato nel quale sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio.

In particolare, si prevede:

- la conservazione dell'unica proprietà immobiliare destinata a casa di abitazione (facoltà espressamente riconosciuta al consumatore dall'art. 67 cc. 4 e 5 CCII);
- la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili;
- la soddisfazione del creditore ipotecario nella misura di € 58.306,75 con una maxi rata iniziale di € 12.000,00 e successive rate mensili di € 500,00 (in otto anni e 10 mesi), somma che il gestore della crisi ha attestato essere “non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”;
- la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare (Agenzia delle Entrate Riscossione e altri concessionari) in misura integrale in rate mensili decorrenti dal decimo mese dell'ottavo anno e fino al settimo mese del decimo anno;
- la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 10 per cento del credito a partire dal settimo mese del decimo anno e fino alla scadenza del piano.

Non si ravvisano, allo stato, ragioni ostative alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando dal piano osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

Al riguardo, quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 C.C.I.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale.

Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Va in conclusione senz'altro fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da XX

### *Misure protettive e cautelari*

Incompatibile con il piano proposto, che prevede la conservazione della casa di abitazione nel patrimonio della ricorrente, è la prosecuzione dell'espropriazione immobiliare in corso che va dunque inibita fino all'esito del presente procedimento.

### **P.Q.M.**

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da **DEBITORE** l'udienza del 14 marzo 2024 ore 10:30.

Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Avellino e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento la misura protettiva della sospensione dell'esecuzione forzata n. omissis RGEI pendente dinanzi al Tribunale di Avellino.

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia destinato alla pubblicità legale su richiesta della cancelleria ([pubblicazione.sentenze@giustizia.it](mailto:pubblicazione.sentenze@giustizia.it)).

Si comunichi alle parti costituite.

Avellino, 26/10/2023.

il Giudice  
Dott. Pasquale Russolillo

EX PARTE